



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV - Relazioni Sindacali

Ai Rappresentanti delle OO.SS. del personale
non dirigente del Corpo di polizia penitenziaria

Ai Rappresentanti delle OO.SS.
dell'Area Negoziale dei Dirigenti di Polizia Penitenziaria

Ai Rappresentanti delle OO.SS. della
Carriera Dirigenziale Penitenziaria

OGGETTO: Copertura assicurativa dei rischi inerenti alla responsabilità civile verso terzi per fatti connessi allo svolgimento delle attività istituzionali degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e ai Dirigenti penitenziari, in quanto personale giuridicamente ed economicamente equiparato, in servizio presso istituti, uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità.

Si trasmette per opportuna informativa la nota n. 0498917.U datata 29 dicembre 2022 trasmessa dall'Ufficio IX – Gare e contratti, relativa a quanto in oggetto indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo PARISI

PTM



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IX - Gare e contratti

Ai Sigg. Direttori Generali

Ai Sigg. Provveditori Regionali

Ai Direttori degli Uffici, Istituti, Servizi e Scuole dell'Amministrazione Penitenziaria

Al Dirigente responsabile della Cassa delle Ammende

Al Segretario dell'E.A.P.

E, p.c. Al Signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Al Signor Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità

Al Signor Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Al Signor Vice Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità

LORO SEDI

OGGETTO: Copertura assicurativa dei rischi inerenti alla responsabilità civile verso terzi per fatti connessi allo svolgimento delle attività istituzionali degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e ai Dirigenti penitenziari, in quanto personale giuridicamente ed economicamente equiparato, in servizio presso istituti, uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità.

Facendo seguito alla nota n. 499740.U del 16 novembre u.s., si trasmette il documento di polizza di responsabilità civile verso terzi unitamente ad una scheda riassuntiva contenente, tra l'altro, le informazioni di riepilogo della procedura da seguire in caso di sinistro.

Le SS.LL. avranno cura di dare massima diffusione alla presente affinché il personale possa agevolmente procedere, al ricorrere delle fattispecie previste, all'attivazione della copertura contemplata nella polizza in argomento.

IL DIRETTORE GENERALE

Massimo Parisi

**POLIZZA DI RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO TERZI -
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA**

Contratto N° LSM0000031604



INFORMAZIONI GENERALI

N.B – La presente ha scopo puramente informativo, pertanto prevalgono in ogni caso tutti i termini e condizioni come da Polizza sottoscritta tra le Parti

Durata della Copertura assicurativa

Il contratto Assicurativo ha una durata di 365 giorni con decorrenza dalle ore 24 del **31/12/2022** e scadenza alle ore 24 del **31/12/2023**

Assicurato

Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria ed al personale giuridicamente ed economicamente equiparato in servizio presso istituti, uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, delle carriere e ruoli di seguito indicati:

- Dirigenti Penitenziari;
- Ufficiali del disciolto Corpo;
- Dirigenti di Polizia penitenziaria;
- Commissari;
- Ispettori;
- Sovrintendenti;
- Assistenti e Agenti.

Estensione territoriale

La garanzia è valida per tutto il mondo ad esclusione di Stati Uniti d'America e Canada.

Massimale per sinistro e persona RCT

€ 750.000,00 per ciascun sinistro, e con il limite di **€ 750.000,00 per singolo assicurato per sinistro**, ed un **massimale aggregato annuo di € 2.000.000,00**

Franchigia per sinistro RCT

€ 500,00 per persona assicurata per sinistro

Oggetto dell'assicurazione RCT

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, compreso l'uso o il maneggio di armi da fuoco in dotazione individuale o di reparto, o legittimamente detenute.

Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non vale per danni conseguenti a:

- a) fatti dolosi;
- b) abuso di potere accertato con sentenza definitiva;

- c) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore;
- d) responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato al di fuori delle funzioni istituzionali di sua competenza;
- e) interruzione, impoverimento, alterazione o deviazione di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) furto e rapina commessi dall'assicurato;
- g) esposizione a fibre di amianto ed a muffe tossiche;
- h) sanzioni, multe o ammende irrogate direttamente all'Assicurato, nonché per le sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;
- i) circolazioni di veicoli a motore su strade di uso pubblico o ad esse equiparate, nonché navigazione di natanti e mezzi subacquei a motore, impiego di aeromobili;
- j) trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici o simili);
- k) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché a danno ambientale;
- l) illecita detenzione o impiego di esplosivi;
- m) la stipulazione e/o mancata stipulazione, e/o la modifica di assicurazioni, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- n) attività svolta da taluno degli assicurati definiti in polizza quali componenti di Consigli di amministrazione o Collegi sindacali di altri Enti della P.A. e/o Enti privati;
- o) azioni di un assicurato nei confronti di un altro assicurato salvo il caso in cui l'assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato fosse stato un assicurato così come definito dalla presente polizza;
- p) fatti o circostanze pregresse già note all'assicurato e/o denunciate prima della data di inizio della durata del contratto;
- q) richieste di risarcimento, oppure garantire il pagamento o l'indennizzo sulla base del presente contratto qualora tale copertura, pagamento o indennizzo possa esporre gli Assicuratori a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite o da Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Giappone, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America;
- r) qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo, spesa, multa, sanzione, costo di mitigazione o qualsiasi altro importo direttamente causato, derivante o risultante da un attacco cyber;
- s) i danni di qualsiasi natura derivanti, direttamente o indirettamente, anche quale concausa od occasione dal mancato o errato riconoscimento di qualsiasi data come data effettiva di calendario, da parte del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware di proprietà o meno;
- t) i danni subiti da dignitari esteri sotto scorta o sorveglianza in Italia. Inoltre è esclusa la responsabilità amministrativa ed amministrativa contabile.

Procedura in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società nel più breve tempo possibile, e comunque entro il termine di 60 giorni dalla data di conoscenza dello stesso; da tale data decorrerà il termine di prescrizione di due anni previsto dall'articolo 2952 c.c., che resterà sospeso per tutta la durata del giudizio - e deve contenere:

- narrazione dei fatti, data, luogo, circostanze che li hanno determinati;
- conseguenze dell'evento;
- generalità e domicilio dei danneggiati ed eventuali testimoni;
- l'indicazione dell'eventuale esistenza di altra copertura assicurativa per lo stesso rischio;

L'Assicurato ha l'obbligo di fornire alla Società tutto quanto messo in essere e/o approntato per la difesa e fornire tempestivamente tutte le informazioni richiestegli nonché di porre a disposizione tutta la documentazione che la Società stessa ritenga necessaria compatibilmente con il segreto istruttorio e dell'ufficio.

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte, direttamente all'assicurato ed alla Società a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o PEC.

Recapiti / Rif. Sinistri:

Mail: sinistrirc@libertyglobalgroup.com

Persona di Riferimento: eugenio.sideri@libertyglobalgroup.com

Tel.: + 39 02 2627081

Indirizzo: LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE
Via Fabio Filzi 29, Milano 20124 Italy



RESPONSABILITA CIVILE



Reclami

Liberty Specialty Markets prende seriamente in considerazione ogni reclamo. Il nostro obiettivo è di gestire efficientemente e correttamente tutti i reclami in modo idoneo e trasparente garantendo che ogni questione sollevata sia scrupolosamente esaminata e, dove possibile, risolta in modo soddisfacente.

Per eventuali richieste di informazioni o eventuali dubbi riguardanti la sua polizza o la gestione dei sinistri la preghiamo di contattare in primo luogo il suo intermediario assicurativo.

In ogni caso qualora volesse inoltrare un reclamo, in qualsiasi momento sia per iscritto che verbalmente potrà utilizzare i dettagli riportati qui di seguito:

Liberty Mutual Insurance Europe S.E. (LMIE)

Indirizzo : Via Fabio Filzi 29

20124 Milano

Italy

Tel: 0039 02 2627 081

Fax: 0039 02 2626 0935

Email: complaints.lsmitaly@libertyglobalgroup.com

Il suo reclamo verrà riscontrato per iscritto, entro cinque giorni lavorativi dall'effettiva data di ricezione da parte di LMIE, ed un riscontro formale circa l'esito del reclamo Le verrà fornito entro quarantacinque giorni lavorativi dalla effettiva data di ricezione da parte di LMIE. La preghiamo di indicare il numero della Sua polizza e/o il numero di sinistro in ogni corrispondenza.

Qualora non ricevesse una risposta entro 45 giorni lavorativi o qualora si ritenesse insoddisfatto dell'esito del reclamo ricevuto da LMIE potrà rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) via del Quirinale 21
00187 Roma

Italia

Tel.: 800 486661 (dall'Italia)

Tel.: +39 06 42021 095 (dall'estero)

Fax: +39 06 42133 745 oppure +39 06 42133 353 E-mail: ivass@pec.ivass.it

Maggiori informazioni oltre ai dettagli circa le modalità di presentazione dei reclami all'Istituto sono disponibili sul sito IVASS, accessibile tramite il seguente link <http://www.ivass.it>

La procedura sopra illustrata non pregiudica in alcun modo il diritto di adire le vie legali od affidarsi a strumenti alternativi di mediazione per poter risolvere il reclamo, in ottemperanza ai suoi diritti contrattuali.

RESPONSABILITA CIVILE



MODULO

Polizza N°: LSM0000031604

Contraente/Assicurato: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE
Indirizzo: DEPARTAMENTO DE JUSTITIA
LARGO LUIGI DAGA, 2 ROMA(RM) 00154
Codice Fiscale/Partita IVA: 80252050580

Effetto Polizza dalle h 24 del giorno: 31/12/2022
Scadenza Polizza dalle h 24 del giorno: 31/12/2023

Data della proposta del contratto: 13/09/2022
Tacito Rinnovo: No
Durata del contratto: Anni: 1

Premio durata del contratto (EUR) :

Rischio	Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
RESPONSABILITA CIVILE		0,00	129.106,42	28.726,18	157.832,60
Totale		0,00	129.106,42	28.726,18	157.832,60

Modalità di pagamento del premio : Unica Soluzione

	Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
Rata alla Firma al 31/12/2022		0,00	129.106,42	28.726,18	157.832,60
Rate Successive					

Milano, 05/12/2022

Liberty Mutual Insurance Europe S.E.
Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano

Il Legale Rappresentante
Antonio Sacchi

Il contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del contratto, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario, Modulo di proposta (se previsto) , Set Informativo costituito da DIP e DIP Aggiuntivo di cui al Regolamento IVASS nr. 41/2018

Il Contraente\Assicurato:

Il pagamento del Premio per l'importo di è stato fatto in mie mani

In data..... L'incaricato.....

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE RCT

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Via Largo Luigi Daga, n. 2, - Roma 00164
C.F. 80252050580

CIG:	93905964F7
Durata della Polizza	Dalle ore 24.00 del 31/12/2022 Alle ore 24.00 del 31/12/2023
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati	Alle ore 24.00 di ogni 31/12
Broker	Non Previsto
Franchigia / SIR	€ 500,00 per sinistro
Parametri per il calcolo del premio	Numero risorse: 37.939
Dichiarazioni dell'assicurato	Il Contraente / Assicurato dichiara l'assenza di ulteriori sinistri o circostanze rispetto a quanto comunicato in fase di assunzione del rischio.
Condizioni Speciali	Si prende atto che il premio indicato nel presente modulo è da ritenersi quale premio minimo FLAT non soggetto a Regolazione. Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Data

Contraente / Assicurato

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

CAPITOLATO TECNICO SERVIZIO DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO E BUONA FEDE

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze originarie o sopravvenute, che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 c.c.). In deroga agli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c., il Contraente è esonerato dal dichiarare variazioni del numero degli Assicurati

ART. 2 – DECORRENZA DELLE GARANZIE E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 dal giorno indicato in polizza, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno di pagamento. A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza, fermo restando l'effetto della copertura assicurativa dalla data di decorrenza del contratto. Il termine di rispetto per il pagamento della rata successiva alla prima (l'annualità), si intende fissato in 60 giorni. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c.). Il premio è determinato per il periodo di un anno, ed è interamente dovuto anche se, come nel caso di specie, sia stato previsto il frazionamento in due rate semestrali. Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso. Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 c.c., vale anche qualora il Contraente eserciti il diritto di opzione o si avvalga della proroga tecnica del servizio. Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18/01/2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

ART. 3 – ASSICURATO

La copertura assicurativa è diretta agli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria ed al personale giuridicamente ed economicamente equiparato, in servizio presso istituti, uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, delle carriere e ruoli di seguito indicati, per una platea di beneficiari pari a 37.939 unità:

- Dirigenti Penitenziari;
- Ufficiali del disciolto Corpo;
- Dirigenti di Polizia penitenziaria;
- Commissari;
- Ispettori;
- Sovrintendenti;
- Assistenti e Agenti.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata annuale a decorrere dalla data di comunicazione di avvio dell'esecuzione del RUP, con facoltà per l'Amministrazione di esercitare il diritto di opzione per un ulteriore anno entro 9 mesi dalla stipula del contratto originario. Su espressa richiesta scritta dell'Amministrazione, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 6 mesi oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

ART. 5 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 (soggetti delle Stazioni appaltanti) e art. 102 del D. Lgs. 50/2016 (collaudo e verifica di conformità), il RUP, in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto, ovvero avvalendosi del DEC appositamente nominato, provvede:

1. al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione appaltante.
2. ad assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte della Società contraente, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
3. a svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice civile o dal citato regolamento, nonché tutte le attività che si rendessero opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il RUP cura, altresì, la comunicazione di avvio dell'esecuzione del contratto, nonché gli adempimenti previsti per consentire i pagamenti delle rate semestrali del premio assicurativo da parte dell'Amministrazione penitenziaria.

ART. 6 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

La verifica di conformità inerente il corretto ed esatto adempimento delle prestazioni da parte dell'Operatore economico è effettuata secondo le modalità di cui all'art. 102 del D.lgs 50/2016 (collaudo e verifica di conformità). Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni. La verifica di conformità dovrà essere effettuata da personale (da uno a tre componenti) dell'Amministrazione penitenziaria nominato dal Rappresentante legale della Stazione appaltante, mediante la redazione di apposito verbale.

L'Amministrazione ha facoltà di avvalersi della cauzione nel modo ravvisato più conveniente ai propri interessi, sia a titolo di risarcimento danni derivanti da inesecuzione totale o parziale del contratto, sia per pagamento di penalità in cui l'Impresa dovesse incorrere.

ART. 7 PENALI

In caso di mancato rispetto di tempi e modalità pattuiti per l'esecuzione del servizio, a seguito di contestazione per iscritto delle difformità riscontrate, nonché all'esito della valutazione osservazioni formulate nel contraddittorio tra le parti, perdurando l'inadempimento, l'Impresa sarà assoggettata al pagamento di una penale in misura giornaliera dell'1‰ (uno per mille) dell'intero importo contrattuale.

Raggiunto il limite massimo della penale applicabile per legge, pari al 10% del valore complessivo del contratto, l'Amministrazione avrà la facoltà, indipendentemente dall'applicazione della penale, di dichiarare l'Impresa affidataria decaduta dal diritto di proseguire l'esecuzione del servizio, nonché di incamerare l'intera cauzione senza che occorra alcun avviso di costituzione in mora o giudiziale diffidamento. L'Amministrazione, qualora non ritenga di seguire tale procedimento, dopo aver assegnato all'affidatario un termine perentorio della durata che sarà da essa insindacabilmente stabilito, potrà, permanendo l'inadempimento, dichiarare con semplice atto amministrativo risolto l'appalto.

ART. 8 – ALTRE ASSICURAZIONI

Il contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione da parte sua di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.). L'omissione dolosa da parte del Contraente delle comunicazioni di cui sopra può consentire alla Società di non corrispondere l'indennizzo.

ART. 9 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere pattuite e provate per iscritto.

ART. 10 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali, il Contraente e la Società sono tenuti, ad eccezione delle denunce di sinistro inoltrate dall'Assicurato a mezzo fax, P.E.C. o lettera raccomandata di cui all'articolo 18 (Obblighi in caso di sinistro), devono essere fatte, direttamente al Contraente ed alla Società o tramite l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata.

ART. 11 – FORO COMPETENTE

Per le controversie relative alla presente polizza il Foro competente è quello di Roma.

ART. 12 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 13 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le vigenti norme di legge.

CONDIZIONI PARTICOLARI

ART. 14 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, compreso l'uso o il maneggio di armi da fuoco in dotazione individuale o di reparto, o legittimamente detenute. Per tale ipotesi, si precisa che non sono compresi i danni a terzi avvenuti fuori servizio ed all'esterno degli immobili e delle strutture, salvo che l'uso sia stato determinato dall'obbligo di intervento previsto dagli artt. 55 e segg. del C.P.P. e/o dalla Legge 121/81 a carico degli appartenenti al personale della Polizia penitenziaria in qualità di ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza. La garanzia opera in tutti i casi non coperti dall'Amministrazione in base alla normativa vigente e fatte salve le esclusioni di cui al successivo articolo 15.

ART. 15 – ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale per danni conseguenti a:

- a) fatti dolosi;
- b) abuso di potere accertato con sentenza definitiva;
- c) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore;
- d) responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato al di fuori delle funzioni istituzionali di sua competenza;
- e) interruzione, impoverimento, alterazione o deviazione di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) furto e rapina commessi dall'assicurato;
- g) esposizione a fibre di amianto ed a muffe tossiche;
- h) sanzioni, multe o ammende irrogate direttamente all'Assicurato, nonché per le sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;
- i) circolazioni di veicoli a motore su strade di uso pubblico o ad esse equiparate, nonché navigazione di natanti e mezzi subacquei a motore, impiego di aeromobili;
- j) trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici o simili);
- k) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché a danno ambientale;
- l) illecita detenzione o impiego di esplosivi;
- m) la stipulazione e/o mancata stipulazione, e/o la modifica di assicurazioni, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- n) attività svolta da taluno degli assicurati definiti in polizza quali componenti di Consigli di amministrazione o Collegi sindacali di altri Enti della P.A. e/o Enti privati;
- o) azioni di un assicurato nei confronti di un altro assicurato salvo il caso in cui l'assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato fosse stato un assicurato così come definito dalla presente polizza;
- p) fatti o circostanze pregresse già note all'assicurato e/o denunciate prima della data di inizio della durata del contratto;
- q) richieste di risarcimento, oppure garantire il pagamento o l'indennizzo sulla base del presente contratto qualora tale copertura, pagamento o indennizzo possa esporre gli Assicuratori a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite o da Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Giappone, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America;
- r) qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo, spesa, multa, sanzione, costo di mitigazione o qualsiasi altro importo direttamente causato, derivante o risultante da:
 - 1) un attacco Cyber;
 - 2) indisponibilità parziale o totale o guasto di qualsiasi Sistema Informatico, a condizione che il Sistema

Informatico sia di proprietà o controllato dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato;

- 3) la ricezione o la trasmissione di malware, codici dannosi o simili da parte dell'Assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato;
- 4) qualsiasi guasto o interruzione del servizio fornito:
 - i. all'Assicurato o qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato da un fornitore di servizi Internet, un fornitore di telecomunicazioni o un fornitore di servizi cloud, ad eccezione dell'hosting di hardware e software di proprietà dell'assicurato;
 - ii. da qualsiasi fornitore di servizi, limitatamente al caso in cui tale mancanza di interruzione del servizio abbia un impatto su un Sistema Informatico posseduto o controllato dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato;
 - iii) qualunque copertura per i costi di ricostituzione o recupero di documenti persi, inaccessibili o danneggiati in possesso o controllo dell'Assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato in questo contratto, non si applicherà in caso di perdita, inaccessibilità o danneggiamento di Dati se conseguenza diretta o indiretta di un Attacco Cyber.

Sono, altresì, esclusi dalla presente assicurazione:

- i danni di qualsiasi natura derivanti, direttamente o indirettamente, anche quale concausa od occasione dal mancato o errato riconoscimento di qualsiasi data come data effettiva di calendario, da parte del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware di proprietà o meno;
- i danni subiti da dignitari esteri sotto scorta o sorveglianza in Italia. Inoltre è esclusa la responsabilità amministrativa ed amministrativa contabile.

ART. 16 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione non ha limitazioni territoriali, ad esclusione di Stati Uniti d'America e Canada. Per gli equipaggi di volo, impiegati in territorio estero, a bordo di aeromobile ovvero per esigenze operative, tecniche e/o addestrative connesse all'impiego di aeromobile, l'assicurazione anche in questo caso non ha limitazioni territoriali, ad esclusione di Stati Uniti d'America e Canada.

ART. 17 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società nel più breve tempo possibile, e comunque entro il termine di 60 giorni dalla data di conoscenza dello stesso; da tale data decorrerà il termine di prescrizione di due anni previsto dall'articolo 2952 c.c., che resterà sospeso per tutta la durata del giudizio - e deve contenere:

- narrazione dei fatti, data, luogo, circostanze che li hanno determinati;
- conseguenze dell'evento;
- generalità e domicilio dei danneggiati ed eventuali testimoni;
- l'indicazione dell'eventuale esistenza di altra copertura assicurativa per lo stesso rischio;
- documentazione attestante la contestazione totale e/o parziale da parte dell'Amministrazione di appartenenza se già rilasciatagli dagli uffici competenti.

L'Assicurato ha l'obbligo di fornire alla Società tutto quanto messo in essere e/o approntato per la difesa e fornire tempestivamente tutte le informazioni richiestegli nonché di porre a disposizione tutta la documentazione che la Società stessa ritenga necessaria compatibilmente con il segreto istruttorio e dell'ufficio. Eventuali contestazioni o disaccordi tra l'Assicurato e la Società dovranno essere risolti direttamente tra gli stessi, dandosi esplicitamente atto di ritenere l'Amministrazione penitenziaria totalmente estranea, sin d'ora, a qualsiasi titolo, rispetto ai rapporti che si andranno ad instaurare tra le parti interessate alla presente pattuizione. Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte, direttamente all'assicurato ed alla Società o tramite l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o pec.

ART. 18 – INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia viene prestata per le richieste di risarcimento avanzate nel periodo di validità dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell'assicurazione. Le vertenze promosse da o contro più persone, ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate, e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Fermi restando gli obblighi stabiliti in ordine ai termini ed alle modalità di denuncia dei sinistri la garanzia resta efficace:

- per i sinistri denunciati alla Società entro due anni dalla cessazione della polizza, purché relativi a fatti e/o atti posti in essere durante il periodo di efficacia della stessa;
- qualora, durante il periodo di validità dell'Assicurazione, si sia verificata la cessazione dell'attività svolta dall'Assicurato presso l'Amministrazione di appartenenza, dovuta a pensionamento, o a morte, o a qualsiasi altro motivo ad eccezione del licenziamento per giusta causa, la garanzia è comunque operante per i sinistri denunciati alla Società nei cinque anni successivi alla cessazione della carica e/o incarico e/o funzione svolti presso la medesima Amministrazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.

ART. 19 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI SINISTRO – SPESE LEGALI

- La Società assume la gestione delle vertenze in sede sia stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
- Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
- La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati o approvati, nei termini concordati in polizza, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
- La gestione del sinistro avviene esclusivamente tra la società assicuratrice e l'assicurato. Eventuali contestazioni o disaccordi tra gli Assicurati e la Società non potranno vedere coinvolto il Contraente (Amministrazione penitenziaria). In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, è facoltà delle parti demandare la decisione ad un arbitro designato di comune accordo dalle stesse o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

ART. 20 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, per riduzione della collettività sotto copertura o per intervenuti mutamenti normativi (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la diminuzione di personale superiore a quanto indicato all'articolo 3 (Assicurato) delle Condizioni generali della copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile professionale e la riduzione di competenze determinata da modifiche legislative), la società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 21 - MASSIMALI E FRANCHIGIA

Relativamente all'attività di ciascuna delle persone assicurate, l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di € 750.000,00 per ciascun sinistro, e con il limite di € 750.000,00 per singolo assicurato per sinistro, ed un massimale aggregato annuo di € 2.000.000,00, con applicazione di una franchigia di € 500,00 per persona assicurata per sinistro.

ART. 22 – VINCOLO DI SOLIDARIETA’

L’assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell’Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altre persone.

ART. 23 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Ai fini della presente assicurazione non sono considerate terzi nei confronti dell’Assicurato: il coniuge, i genitori, i figli nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, sempre che non siano appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria o al personale giuridicamente ed economicamente equiparato.

ART. 24 – SOSPENSIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

Oltre agli altri casi previsti il rapporto assicurativo cessa in caso di:

- a) decesso dell’Assicurato;
- b) cessazione da parte dell’Assicurato dell’esercizio del proprio rapporto di servizio;
- c) destituzione per qualsiasi motivo.

In caso di sospensione per qualsiasi ragione dal servizio dell’Assicurato, ferma la scadenza stabilita in contratto, la copertura non sarà operante per tale periodo e riprenderà ad essere operante al momento del rientro in servizio dell’Assicurato.

DELIMITAZIONI DI GARANZIA

ART. 25 – ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'assicurazione comprende i danni involontariamente causati a terzi durante l'esercizio dell'attività istituzionale in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, sempre che l'Assicurato abbia ottemperato agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. Tale garanzia vale con il limite di indennizzo pari al 50% dei massimali indicati all'art. 21.

ART. 26 – RESPONSABILE INTERNO DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, TESTO COORDINATO CON IL D.LGS. 106/2009

La garanzia di cui alla presente polizza, comprende i danni per morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose derivanti dall'attività esercitata dall'Assicurato nella sua qualità di responsabile interno della sicurezza come previsto dal D.lgs. 81/2008, testo coordinato con il D.lgs. 106/2009, e successive modifiche. Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria limitatamente ai danni da essi subiti per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del C.P. Tale garanzia vale con il limite di indennizzo pari al 30% dei massimali indicati all'art. 21.

ART. 27 – DANNI PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA' DI TERZI

La garanzia di cui alla presente polizza, comprende i danni derivanti a terzi da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. Per tali perdite, gli assicuratori risponderanno con il limite di indennizzo pari al 50% dei massimali indicati all'art. 21.

ART. 28 – DANNI PER L'ATTIVITA' CONNESSA ALL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE

La garanzia di cui alla presente polizza comprende i danni derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. Per tali perdite, gli assicuratori risponderanno con il limite di indennizzo pari al 50% dei massimali indicati all'art. 21.

ALTRE CONDIZIONI DI ESECUZIONE

ART. 29 – OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non opera in presenza di stato di guerra dichiarato dalla Repubblica Italiana.

ART. 30 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSICURATI

Per l'individuazione degli assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia, si fa riferimento a quanto riportato dagli atti matricolari circa il loro status (assunzioni, quiescenza, altre interruzioni o sospensioni dal servizio previste per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria) tenuti dal Contraente/Amministrazione penitenziaria, che si impegna a fornire a richiesta della Società.

ART. 31 - OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA SOCIETA' PER I SINISTRI

La Società, con cadenza semestrale, ha l'obbligo di fornire al Contraente il dettaglio dei singoli sinistri così suddivisi:

- numero del sinistro;
- data di accadimento;
- tipologia di avvenimento;
- importo pagato;
- importo riservato;
- importo della franchigia;
- data del pagamento o della chiusura "senza seguito".

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate nonché eventuali altri dati in possesso della Compagnia.

La mancata o tardiva comunicazione dei dati statistici darà luogo all'applicazione della penalità pari all'1 per mille del premio annuo imponibile, ai sensi dell'art. 113 bis – (termini di pagamento – clausola penalità) D.lgs 50/2016, per ogni giorno di ritardo.

Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere inviate unicamente in formato elettronico all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata prot.dgpr.dap.dgrisorse.dap@giustiziacert.it.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

COMUNICAZIONE AL CONTRAENTE / ASSICURATO

L'assicuratore della presente polizza è Liberty Mutual Insurance Europe SE (LMIE).

Dal 1 marzo 2019, LMIE ha trasferito la sede legale dal Regno Unito in Lussemburgo.

Con effetto dal 01 marzo 2019, le informazioni aziendali sono le seguenti:

Ragione sociale	Liberty Mutual Insurance Europe SE
N. registro imprese	B232280 (Registre de Commerce et des Sociétés)
Sede legale	5-7 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Grand Duchy of Luxembourg
Autorità di vigilanza	Commissariat aux Assurances, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

Qualsiasi comunicazione riguardante la presente polizza, incluse quelle per pretese o reclami, potrà essere indirizzata a:

- (i) Il vostro broker (tutti gli assicurati);
- (ii) La nuova sede sociale di LMIE in Lussemburgo (tutti gli assicurati); or
- (iii) La sede secondaria di LMIE che ha emesso la vostra polizza (nel caso la vostra polizza sia stata emessa a mezzo di una sede secondaria di LMIE nell'Area Economica Europea o in Svizzera);

LMIE è autorizzata e regolata dal Commissariat aux Assurances lussemburghese in sostituzione della Prudential Regulation Authority (PRA) e della Financial Conduct Authority (FCA). Essendo LMIE ora domiciliata in Lussemburgo, i reclami riferiti all'attività di LMIE potranno essere indirizzati ai seguenti organi:

Il Commissariat aux Assurances;

Il Servizio di Mediatore Nazionale per i consumatori (Service national du Médiateur de la consommation);

Il Médiateur en assurance.

Qualora siate degli assicurati situati fuori dal Lussemburgo, se consentito dalle vostre leggi nazionali, potrete anche indirizzare i vostri reclami agli organi competenti della vostra nazione.

Né l'assicuratore né l'assicurato avranno il diritto di risolvere la presente polizza, o prendere qualsiasi altra iniziativa, né i diritti ed obblighi delle parti cambieranno in alcun modo, in conseguenza del verificarsi di qualsiasi circostanza sopra descritta.

INFORMATIVA PRIVACY

Come Liberty Specialty Markets tratta i Tuoi dati personali

Liberty Specialty Markets prende sul serio la protezione dei Tuoi dati personali e si impegna a proteggere la Tua privacy.

Il nostro gruppo comprende un certo numero di società. La specifica società nell'ambito di Liberty Specialty Markets che è "Titolare" del trattamento dei Tuoi dati personali sarà l'organizzazione con cui hai stipulato la polizza, come specificato nella documentazione che Ti viene fornita. In caso di incertezza puoi anche contattarci in qualsiasi momento scrivendo a dataprotectionofficer@libertyglobalgroup.com o per posta a Data Protection Officer, Liberty Specialty Markets, 20 Fenchurch Street, London EC3M 3AW, UK.

Per poter fornire i nostri servizi assicurativi, gestire eventuali richieste di indennizzo o reclami e prevenire e individuare frodi, dobbiamo raccogliere e trattare dati personali. Il tipo di dati personali che raccogliamo dipende dal nostro rapporto con Te: ad esempio, in qualità di contraente, terzo danneggiato o testimone di un incidente i Tuoi dati saranno utilizzati anche per attività aziendali e di gestione, quali gestione finanziaria e analisi. Ciò può comportare la condivisione dei Tuoi dati con - e la raccolta di Tuoi dati da - società del nostro gruppo e terzi, quali broker, agenzie di riferimento per il credito, gestori di sinistri e periti liquidatori, riassicuratori, consulenti professionali, le nostre autorità di vigilanza o le agenzie di prevenzione delle frodi. Raccogliamo inoltre dati personali sui nostri fornitori e partner commerciali (come i broker) ai fini della gestione aziendale e dello sviluppo delle relazioni.

Per ulteriori informazioni su come i Tuoi dati personali sono trattati e sui Tuoi diritti Ti preghiamo di consultare l'Informativa Privacy disponibile all'indirizzo www.libertyspecialtymarkets.com/privacy-cookies. Ti preghiamo di contrattarci ai recapiti sopra indicati se desideri una copia cartacea della Informativa Privacy.

CONSENSO NEI MODULI DI PROPOSTA – POLIZZE EU

Se presenti una richiesta di indennizzo in base a questa polizza possiamo avere necessità di trattare dati, in relazione a dati di una persona appartenenti a categorie particolari, per gestire e pagare la richiesta. Ti chiederemo di confermare che hai ottenuto il consenso della persona per trattare tali dati quando presenti una richiesta di indennizzo.

Nota: se non riceviamo tale conferma potremmo non essere in grado di dare seguito alla richiesta.

CONSENSO NELLA POLIZZA– POLIZZE EU

Se ci fornisci dati di un'altra persona devi informarla che ci fornisci i suoi dati, mostrarle una copia di questa Informativa e chiedere il suo consenso al trattamento da parte nostra dei suoi "dati appartenenti a categorie particolari". I dati appartenenti a categorie particolari sono dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, a condanne penali, dati genetici, dati biometrici.

Le finalità per le quali trattiamo tali dati appartenenti a categorie particolari includono fornirti la copertura assicurativa, gestire richieste di indennizzo e la prevenzione di reati. Maggiori informazioni sul trattamento dei Tuoi dati personali sono forniti dalla nostra Informativa Privacy disponibile all'indirizzo www.libertyspecialtymarkets.com/privacy-cookies.

Necessitiamo inoltre di condividere tali dati con terzi quali intermediari, assicuratori, riassicuratori, liquidatori, periti, subappaltatori, nostri affiliati e alcuni organismi regolatori che possono richiedere dati personali per le finalità descritte nella Informativa Privacy.

Acconsento al trattamento dei dati appartenenti alle categorie particolari da Me fornite e alla comunicazione di questi dati a intermediari, assicuratori, riassicuratori, liquidatori, subappaltatori, nostre affiliate e ad alcuni organismi di vigilanza ai fini dell'emissione della polizza

Nota: Se non otteniamo il Tuo consenso al trattamento di questi dati, non saremo in grado di fornire la tua polizza. Hai il diritto di revocare il tuo consenso in qualsiasi momento. Tuttavia, la revoca del consenso potrebbe comportare il fatto che non siamo in grado di continuare a gestire la tua polizza, il che significa che la tua polizza potrebbe essere cancellata.

CONSENSO NEL MODULO DI RICHIESTA DELLA PRESTAZIONE

Come indicato nella nostra Informativa Privacy, per dare seguito alla Tua richiesta possiamo necessitare di trattare o condividere "dati appartenenti a categorie particolari" di persone fisiche. I dati appartenenti a categorie particolari sono dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, a condanne penali, dati genetici, dati biometrici.

Quando ci fornisci dati appartenenti alle categorie particolari di un'altra persona, devi informarla che ci fornisci i suoi dati, mostrarle una copia di questa Informativa e chiedere il suo consenso al trattamento dei Suoi dati appartenenti alle categorie particolari.

Le finalità per le quali trattiamo tali dati appartenenti a categorie particolari includono gestire richieste di indennizzo e la prevenzione di reati. Maggiori informazioni sul trattamento dei Tuoi dati personali sono forniti dalla nostra Informativa Privacy disponibile all'indirizzo www.libertyspecialtymarkets.com/privacy-cookies.

Necessitiamo inoltre di condividere tali dati con terzi quali intermediari, assicuratori, riassicuratori, liquidatori, periti, subappaltatori, i nostri affiliati e alcuni organismi regolatori che possono richiedere dati personali per le finalità descritte nella Informativa Privacy.

Acconsento al trattamento dei dati appartenenti alle categorie particolari da Te forniti e alla comunicazione di questi dati a intermediari, assicuratori, riassicuratori, liquidatori, subappaltatori, nostre affiliate e ad alcuni organismi di vigilanza ai fini di dare seguito alla Tua richiesta:

Nota: Se non ottieni il loro consenso al trattamento e alla comunicazione dei loro dati appartenenti a categorie particolari, potremmo non essere in grado di dare seguito alla Tua richiesta di indennizzo. Essi hanno il diritto di revocare il loro consenso in qualsiasi momento. Tuttavia, la revoca del consenso potrebbe comportare che non siamo in grado di continuare a di dare seguito alla Tua richiesta e fornire la Tua polizza, il che significa che la Tua polizza potrebbe essere cancellata.

CONSENSO

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e compreso la comunicazione relativa alla protezione dei dati, riguardante il trattamento dei miei dati personali da parte di Liberty Mutual Insurance Europe S.E. (branch italiana) e concede il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali sensibili, come indicato nella comunicazione relativa alla protezione dei dati.

Data.....

Nome e cognome Firma.....

Dichiara inoltre, per quanto riguarda le informazioni relative a terzi fornite a Liberty Mutual Insurance Europe S.E. (branch italiana), di aver consegnato una copia della comunicazione relativa alla protezione dei dati a tali parti e di averli debitamente informati sulla comunicazione dei propri dati a Liberty Mutual Insurance Europe S.E. (branch italiana), ottenendo il loro previo consenso scritto.

Data.....

Nome e cognome Firma.....